



APPALTO LOG-2211

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
PER L'UNIVERSITÀ DI VERONA**

IMPORTO A BASE DI GARA € 438.000,00 IVA ESCLUSA
(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00)

RINNOVO CONTRATTO € 292.000,00 IVA ESCLUSA
(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00)

OPZIONI:

ART. 106, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 € 9.000,00 IVA ESCLUSA
ART. 106, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 € 6.000 IVA ESCLUSA PER RINNOVO
PROROGA TECNICA ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 € 73.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO
€ 818.000,00 IVA ESCLUSA
(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 -	DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 -	AMMONTARE DELL'APPALTO E OPZIONI	3
ART. 4 -	VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 -	REVISIONE PREZZI	5
ART. 6 -	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E SUO DOMICILIO	5
ART. 7 -	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 8 -	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 9 -	VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 10 -	SEDI UNIVERSITARIE OGGETTO DEL SERVIZIO	8
ART. 11 -	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI E QUANTITATIVI PREVISTI E ANALISI	8
ART. 12 -	FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI	13
ART. 13 -	INTERVENTI DI PRELIEVO	19
ART. 14 -	SISTEMA DI PESATURA	20
ART. 15 -	TRASPORTO	21
ART. 16 -	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE	22
ART. 17 -	SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE	23
ART. 18 -	GESTIONE DELLE EMERGENZE	24
ART. 19 -	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	24
ART. 20 -	CONTINUITA' NEL SERVIZIO	25
ART. 21 -	PERSONALE DELL'APPALTATORE	25
ART. 22 -	RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	27
ART. 23 -	OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ	27
ART. 24 -	DIVIETO CESSIONE APPALTO - SUBAPPALTO	28
ART. 25 -	CAUZIONE	28
ART. 26 -	ASSICURAZIONI	29
ART. 27 -	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTO	30
ART. 28 -	SICUREZZA	30
ART. 29 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
ART. 30 -	COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	31
ART. 31 -	ADEMPIMENTI - PENALITÀ	32
ART. 32 -	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	34
ART. 33 -	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
ART. 34 -	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	35
ART. 35 -	DOCUMENTI CONTRATTUALI	35
ART. 36 -	SPESE CONTRATTUALI	36
ART. 37 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36



ART. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, di origine chimica o di natura sanitaria, derivanti dall'attività didattica e di ricerca dell'Università di Verona (d'ora in poi Università), da effettuarsi, a cura dell'Impresa aggiudicataria (d'ora in poi Appaltatore), presso le Unità Locali (di seguito: "UU.LL.") dell'Università, in attività o di futura costituzione, oppure dalle sedi universitarie che abbiano l'esigenza di gestire detti rifiuti *una tantum*.

Il servizio comprende la fornitura degli idonei contenitori necessari al confezionamento dei rifiuti speciali, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento finale, e qualora necessario, anche il deposito preliminare o la messa in riserva, dei rifiuti stessi, e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal capitolato, dalla normativa vigente in materia di rifiuti e di trasporto su strada di merci pericolose, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, nonché di quella che dovesse intervenire durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Università.

In ottemperanza a quanto descritto, l'Appaltatore accetta di raccogliere, trasportare e conferire i rifiuti a idonei e autorizzati impianti di stoccaggio, recupero e/o smaltimento finale, assumendosene la responsabilità secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Sono esclusi dal servizio di cui al presente capitolato i rifiuti assimilati agli urbani smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico, e i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 101/2020.

ART. 2 -DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto di appalto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna prevista per il 1° aprile 2023, salvo diversa data stabilita dall'Università.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di 24 mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario e di prorogarlo per un massimo di ulteriori 6 mesi, comunque per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto, sempre alle medesime condizioni.

ART. 3 -AMMONTARE DELL'APPALTO E OPZIONI

L'ammontare triennale a base di gara è di € 438.000,00 oltre IVA suddiviso in € 366.900,00 per i servizi ed € 71.100,00 per la fornitura. I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenti sono stati valutati pari a € 0,00 in quanto le misure di prevenzione e protezione da adottare per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti sono principalmente di natura organizzativa e procedurale.

Nel determinare l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo triennale della manodopera è stato stimato in circa € 112.000,00.

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base della stima triennale dei chilogrammi di rifiuti da smaltire, del numero dei contenitori e del numero degli interventi di prelievo moltiplicati per i corrispondenti prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito e accertato dall'Università, considerato che l'ammontare dei quantitativi presunti è stato rapportato alle esigenze stimate al momento della stesura del presente capitolato; esso potrà subire variazioni in



aumento o diminuzione nel corso del servizio senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo allo scadere del periodo.

RINNOVO – OPZIONI - PROROGA:

- a) Rinnovo contrattuale: il contratto potrà essere rinnovato fino a ulteriori mesi 24 per l'importo massimo di € 292.000,00 oltre IVA (€ 244.600,00 per i servizi ed € 47.400,00 per la fornitura). In tal caso l'importo contrattuale del rinnovo sarà determinato rapportando le stime triennali dei chilogrammi di rifiuti da smaltire, del numero dei contenitori e del numero degli interventi di prelievo, ai mesi di durata del rinnovo, moltiplicati per i corrispondenti prezzi unitari offerti, fatto salvo eventuali aumenti applicati ai sensi del successivo art. 5 - Revisione prezzi.
- b) Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016: il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, qualora venisse riscontrata la necessità da parte della stazione appaltante di far eseguire ulteriori analisi, rispetto alle 90 a titolo gratuito di cui al successivo art. 11, fino a un numero massimo di 30. L'importo è quantificato in € 300,00 oltre IVA cadauna per un totale massimo triennale di € 9.000,00 oltre IVA; la prestazione sarà liquidata sulla base del prezzo indicato in sede di gara dal concorrente (inferiore a € 300,00).
 - In caso di rinnovo del contratto di cui alla precedente lett. a), anche l'opzione di cui al precedente capoverso sarà rinnovata per il numero massimo di analisi pari a 20 nel biennio e per l'importo massimo di € 6.000,00 oltre IVA.
- c) Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016: per il periodo massimo di 6 mesi e comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'importo non potrà essere superiore a € 73.000,00 oltre IVA (€ 61.150,00 per i servizi ed € 11.850,00 per la fornitura), determinato con le medesime modalità indicate alla precedente lett. a); il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 818.000,00 oltre IVA.

ART. 4 -VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE DEL SERVIZIO

L'Università nel corso dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di richiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte di contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre questo limite l'Appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni.

Le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno comunicate per iscritto dal D.E.C. e/o dal RUP all'Appaltatore.

Nessuna variazione in aumento o diminuzione sarà riconosciuta se non disposta formalmente dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Nel corso di validità del contratto, l'Università può apportare alle prestazioni le variazioni, modifiche, soppressioni, aggiunte ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per la esecuzione di quanto è oggetto dell'appalto.



Le quantità di fornitura dei contenitori per i rifiuti potranno variare su richiesta dell'Università, in aumento o in diminuzione, per effetto di variazioni nelle quantità di rifiuti prodotti e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie di rifiuti previste nel capitolato tecnico o di produzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

ART. 5 -REVISIONE PREZZI

I prezzi come risultanti dall'offerta a prezzi unitari si intendono comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice opererà, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza dell'Appaltatore accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione, a seguito di un'istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 6 -RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E SUO DOMICILIO

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Università le generalità del proprio rappresentante dell'appalto al quale fare riferimento per ogni comunicazione riguardante l'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del rappresentante di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà comunicare la sede presso la quale eleggerà il suo domicilio a tutti gli effetti contrattuali.

Tutte le contestazioni di inadempimento e le comunicazioni fatte al detto rappresentante avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente all'Appaltatore, e presso tale sede l'Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale con espresso esonero dell'amministrazione universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare all'Università il nominativo dell'incaricato alla funzione di Preposto di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 7 -NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle condizioni generali e particolari del servizio previsti dal presente capitolato, dal contratto, dalla documentazione di gara, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche per quanto riguarda aspetti non trattati nei capitoli d'onori, in particolare:



- **Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006** “Norme in materia ambientale” (Testo Unico) e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254** Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 maggio 2002, n. 179;
- **D.M. 2 Maggio 2006** Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – fino a emanazione di nuovi atti regolamentari, previsti ai commi 1 e 4 dell’art. 188bis del D.Lgs. 152/06, così come aggiornato dal D.Lgs. 116/2020, e successivo adeguamento ai nuovi modelli;
- **Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR)**, edizione corrente.

Per i rifiuti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è previsto che il contraente:

- sia iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 e 5; in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 205/2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9.02.2011, è sufficiente l’iscrizione alla categoria 5 qualora l’operatore economico si trovi nelle condizioni previste in tale circolare;
- disponga dell’autorizzazione al trasporto per le tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto e rispetti quanto previsto dall’Accordo ADR, sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio, o da norme equivalenti per diverse modalità di trasporto (accordi RID, ADN, codice IMDG);
- utilizzi impianti di stoccaggio/recupero/smaltimento finale autorizzati per le tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Università eventuali variazioni apportate alle autorizzazioni nel caso di rinnovi o di modifiche legate alle categorie di rifiuti autorizzate al trasporto e/o allo smaltimento (vd. convenzioni dell’Appaltatore con imprese esercenti attività di trasporto o con impianti di stoccaggio/recupero/smaltimento finale).

Copia delle autorizzazioni rinnovate, modificate o prodotte ex novo dovranno essere consegnate all’Ente appaltante con la massima tempestività per il permanere della validità del contratto.

Qualora una o più autorizzazioni dovessero cessare in corso di contratto, e ciò anche per cause improvvise non dipendenti dalla facoltà del contraente, questi deve darne immediata comunicazione all’Ente che, di conseguenza, si riserva di verificare e quantificare i danni provocati dal disservizio, richiedendone l’indennizzo al contraente stesso.

ART. 8 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all’esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c., nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’Università. L’Appaltatore individua un proprio Referente (v. art. 6) con cui l’Università si interfaccia per la gestione del servizio, che comprende, in particolare:

- la fornitura e la consegna, presso le Unità locali descritte al successivo art. 10, dei contenitori e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo e al trasporto dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato e in base alle richieste espresse dal Direttore dell’esecuzione;



- l'effettuazione di pesata precedente al carico, in ciascuna UU.LL., di ciascuna tipologia di rifiuto, con attrezzatura propria dell'Appaltatore, secondo quanto descritto nell'art. 14 del presente capitolato;
- il prelievo, il trasporto, l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di origine prevalentemente chimica o di natura sanitaria, prodotti dalle attività di didattica e ricerca svolte presso le UU.LL. descritte all'art. 10 del Capitolato;
- il caricamento sui mezzi e il trasporto con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, ove applicabile;
- il trasporto dei rifiuti dal deposito temporaneo di ciascuna UU.LL. agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto;
- il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero, in possesso delle autorizzazioni di legge;
- le analisi chimico-fisiche, qualitative e quantitative, necessarie per l'attribuzione delle corrette classi di pericolo di certe tipologie di rifiuto o per sostanze di reagentario sconosciute, secondo quanto descritto nell'art. 11 del presente capitolato. Nel caso l'Appaltatore intenda, su propria iniziativa, effettuare analisi sui rifiuti conferiti, sarà tenuto ad avvertire preventivamente l'Università e in tal caso i costi delle analisi effettuate non potranno essere in nessun caso a carico dell'Università e tali analisi non saranno computate nel numero delle analisi gratuite;
- lo svolgimento delle pratiche amministrative previste dalla normativa in vigore (predisposizione e compilazione dei FIR; restituzione della quarta copia dei FIR al produttore entro i termini previsti per legge; adeguamento a quanto previsto dall'adozione di nuove normative – es. adozione ReNTRI).

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti;
- la preventiva approvazione, entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata via e-mail dall'ente appaltante, degli elenchi dei rifiuti da laboratorio e reagenti/solventi obsoleti, nonché la predisposizione, sulla base degli elenchi forniti, del FIR conforme anche a quanto previsto dalle norme dell'ADR e dagli accordi multilaterali in essere, ove necessario;
- il rispetto del calendario dei ritiri dei rifiuti presso le varie Unità locali dell'Università di Verona, secondo quanto annualmente concordato con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto, o di volta in volta concordato sulla base di specifiche richieste. In particolare, devono essere garantiti almeno gli interventi di trasporti quantificati al successivo art. 13. Le tempistiche di massima preventivamente programmate, potranno essere successivamente modificate in base alle esigenze dell'Ente stesso, in particolare qualora il quantitativo dei rifiuti in deposito costituisca un elemento di rischio ambientale inaccettabile e non consentito dalla normativa vigente; inoltre, per i ritiri "su chiamata" il contraente dovrà concordare con il Direttore dell'esecuzione dell'Università le date di ritiro e gli orari, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del Capitolato. Il ritiro dovrà



avvenire puntualmente ed all'interno dell'orario lavorativo. Non saranno ammessi ritardi superiori alle due ore dall'orario stabilito, se non per giustificato motivo;

- l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- l'invio di certificazione di analisi chimico-fisiche del rifiuto entro 3 settimane dalla richiesta di effettuazione di analisi da parte della stazione appaltante;
- l'invio mensile delle fatture relative ai prelievi effettuati;
- la gestione delle emergenze di cui al successivo art. 18;
- la segnalazione scritta, via e-mail, al Servizio Prevenzione e Protezione di ogni anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte degli insediamenti universitari.

Sono fatte salve le penalità previste all'art. 31 del Capitolato, in caso di inadempimento a quanto sopra prescritto.

ART. 9 -VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Università si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

ART. 10 -SEDI UNIVERSITARIE OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede la raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura chimica e sanitaria, presso le seguenti UU.LL:

- Unità locale n. 1 – Strada Le Grazie, 8 - 37134 Verona (VR)
- Unità locale n. 2 – Strada Le Grazie, 15 - 37134 Verona (VR)
- Unità locale n. 3 – P.le L. A. Scuro, 10 - 37134 Verona (VR)
- Unità locale n. 4 – Via della Pieve, 70 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)
- Unità locale n. 5 – Via Felice Casorati, 43,- 37131 Verona (VR)
- Unità locale n. 6 –Piazza della Manifattura 1,- 38068 Rovereto (TN)
- Unità locale n. 7 – Via Santa Teresa n. 12, 37135, Verona (VR)

L'Università si riserva di apportare modifiche all'elenco delle UU.LL. (aggiunta o eliminazione di sedi), qualora necessario, dandone comunicazione con tempestivo preavviso all'Appaltatore del servizio.

ART. 11 -TIPOLOGIA DEI RIFIUTI E QUANTITATIVI PREVISTI E ANALISI

La quantità dei rifiuti prodotti dalle varie strutture universitarie è soggetta a variazioni non facilmente determinabili, in quanto legate alle attività di didattica e ricerca; tuttavia, con riferimento alla produzione di rifiuti speciali nel triennio 2019 - 2021, si stima quella nel triennio contrattuale in ca. 150.720 Kg totali, di cui:

- ca. 42.120 Kg di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di origine prevalentemente chimica;



- ca. 108.600 Kg di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura sanitaria.

Nello specifico, le quantità presunte per ogni specifico CER, per il triennio contrattuale sono le seguenti:

• **Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica**

CODICE C.E.R.	DENOMINAZIONE DEL RIFIUTO	QUANTITÀ STIMATA IN KG PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE
06.04.04*	Rifiuti contenenti mercurio	90
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	150
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	300
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	300
09.01.01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	180
09.01.04*	Soluzioni fissative	120
09.01.08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti dell'argento	30
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	30



13.01.10*	Oli sintetici per circuiti idraulici, non clorurati	30
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	30
13.02.04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	30
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	30
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	30
13.03.08*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	30
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	4.500
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	9.000
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	3.600
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160214	3.600
16.03.03	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	120



16.03.05	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	150
16.05.06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio (Reagenti scaduti o inutilizzati)	3.000
16.05.06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio (Scarti liquidi di laboratorio)	12.000
16.05.09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 (Reagenti scaduti o inutilizzati)	1.200
16.05.09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 (Scarti liquidi di laboratorio)	600
19.09.04	Carbone attivo esaurito	600
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	450
20.01.19*	Pesticidi	60
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	60
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	1.800
TOTALE RIFIUTI CHIMICI		42.120



• Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura sanitaria

CODICE C.E.R.	DENOMINAZIONE DEL RIFIUTO	QUANTITÀ STIMATA IN KG PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE
18.01.03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	45.000
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	3.600
18.02.03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	60.000
TOTALE RIFIUTI SANITARI		108.600
TOT RIFIUTI CHIMICI+SANITARI		150.720

Con riferimento alle suddette quantità stimate, si precisa che:

- si tratta di quantità puramente indicative;
- non costituiscono, per l'Appaltatore, un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università non si impegna a produrre un quantitativo annuo minimo garantito di ciascuna tipologia di rifiuto.

Le quantità effettive prodotte per ogni tipologia di rifiuto dipenderanno dalla concreta capacità produttiva di ciascuna singola struttura universitaria.

Nel corso dell'appalto potrebbe essere identificata la necessità di utilizzare altri CER rispetto a quelli attualmente in uso; in tal caso, l'Università provvederà a richiedere opportuna offerta all'Appaltatore.



L'Appaltatore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), a seguito di richiesta da parte dell'Università, con cadenza annuale.

Le analisi di cui l'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione **con oneri a proprio carico**, incluse quelle relative a nuove tipologie di rifiuto, non censite al conferimento dell'appalto, **si stimano nel triennio contrattuale in numero pari a circa 90**. L'Appaltatore deve servirsi di laboratori di analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle previste a titolo gratuito, potranno essere richieste dall'Università, con l'attivazione dell'opzione prevista all'art. 3 del Capitolato.

ART. 12 -FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati nuovi, integri, puliti, asciutti, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- possedere le seguenti caratteristiche generali:
 - inalterabilità per quanto riguarda i raggi ultravioletti o da parte di prodotti chimici;
 - perfetta tenuta contro la fuoriuscita accidentale dei liquidi;
 - inalterabilità nel tempo, nella conservazione in luoghi chiusi;
 - assenza di fenomeni chimici che possano causare danni a persone o cose;
 - assenza di residui tossici durante l'incenerimento;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere resistenti al calore, ai fluidi ed ai solventi;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e il trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- non contenere lattice ("latex free"), né sostanze clorurate;
- essere distinti secondo un codice colore in funzione della tipologia di rifiuto contenuto, secondo quanto indicato nella tabella contenitori;
- possedere adeguati requisiti di omologa e di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati; in particolare, in relazione alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi prodotti, si richiedono contenitori a perdere conformi a quanto prescritto dall'accordo internazionale per il trasporto stradale di merci pericolose ADR per gruppo di imballaggio almeno II. Per tali imballaggi, destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'Università si riserva la facoltà di richiedere il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 dell'ADR.;
- ove previsti, i sacchi devono: essere in polietilene (**no tipo cartene**), con fondo termosaldato e di spessore non inferiore a 0,08 mm; avere dimensioni tali da rendere agevole la calzabilità nel contenitore esterno; essere privi di lacci termosaldati e corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi; essere facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare



spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura;

- essere etichettati con etichette inamovibili fornite dall'Appaltatore e/o serigrafati dallo stesso, secondo specifiche di seguito dettagliate e secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Dovranno, inoltre, essere fornite etichette con la "R" come previsto dalla delibera del Comitato interministeriale par. 2.3.1 (Etichetta cm. 15 x 15 di colore giallo recante la lettera R di colore nero, alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5) ed etichette adesive identificative dei rischi, da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e dall'accordo ADR. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori.

I contenitori forniti devono rispondere, per **tipologia e capacità**, alle richieste inoltrate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Verona e devono possedere le caratteristiche di seguito riportate. I contenitori saranno valutati sulla base della campionatura inviata in sede in gara, e per tutta la durata del contratto dovranno essere forniti con le medesime caratteristiche.

Nel corso del contratto, tuttavia, potranno essere richiesti ulteriori tipologie o modelli di contenitori.

In particolare, l'Appaltatore dovrà fornire:

- *per lo stoccaggio provvisorio dei **reflui di processi chimici di varia natura, delle soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico e degli oli esauriti**:*

1.a) Contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri). Devono essere corredati, in caso di necessità e su richiesta, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto), conformi ed omologati, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolosi (ADR).

- *per lo stoccaggio provvisorio dei **solidi di processi chimici di varia natura e per il reagentario scaduto o inutilizzato**:*

2.a) CONTENITORI RIGIDI MONOUSO COSTRUITI IN POLIPROPILENE, IDONEI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (infiammabili, tossici e/o corrosivi), indicativamente della capacità pari a 40 l e 60 l:

2.b) CONTENITORI di capacità indicativa 1 mc (tipo IBC omologati ADR, big bag, cassa pallet etc.), movimentabili con transpallet

2.c) FUSTI DI MATERIA PLASTICA (tipo 1H2) CON COPERCHIO AMOVIBILE CON GUARNIZIONE DI TENUTA E ANELLO ZINCATO DI CHIUSURA A LEVA ESTERNA, IDONEI ALLA RACCOLTA DI REAGENTI INUTILIZZATI O SCADUTI, di capacità indicativa pari a 30 l e 60 l.

2.d) FUSTI METALLICI CILINDRICI CON CHIUSURA A CRAVATTA, IDONEI ALLA RACCOLTA DI REAGENTI INUTILIZZATI O SCADUTI di capacità indicativa pari a 200 l.



2.e) SACCHI DI VERMICULITE:

Sacchi di vermiculite, o altro materiale assorbente di riempimento antiurto e ignifugo, da 50 l, per il confezionamento di reagentario scaduto o inutilizzato.

Per tutte le sopra citate categorie di contenitori, sull'etichetta andrà riportata la dicitura "Università di Verona", e dovrà essere possibile scrivere il codice CER, il numero O.N.U., la descrizione del rifiuto, la classe di pericolosità, il nome del dipartimento/laboratorio produttore.

- *per lo stoccaggio provvisorio ed il confezionamento dei **rifiuti sanitari**:*

3.a) CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO IN LASTRA DI POLIPROPILENE ALVEOLARE

3.b) CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO RIGIDI IN POLIETILE O POLIPROPILENE

Tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari potenzialmente infettivi (3.a e 3.b) devono avere un doppio imballaggio, secondo DPR 254/03; di seguito le caratteristiche richieste per il contenitore esterno e per i sacchi interni.

I contenitori esterni devono essere:

- di colore nero, come specificato nella tabella sottostante;
- in lastre di polipropilene alveolare e in polietilene/polipropilene rigidi, secondo quanto richiesto nella tabella sottostante. Nel caso di contenitori in polietilene o polipropilene rigidi, dovranno essere dotati di coperchio per consentire una chiusura sia temporanea che definitiva;
- costituiti di materiale che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione;
- proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60.

Tutti i contenitori dovranno riportare, all'esterno, tutte le simbologie e diciture previste dalla Direttiva 94/55/CE (A.D.R.) e ss.mm. ii. attinente al trasporto dei rifiuti ospedalieri assegnati al n. O.N.U. 3291, classe 6.2, serigrafate in modo indelebile, leggibile e ben visibile. Dovrà, inoltre, essere riportata la dicitura "Università di Verona" e dovrà essere presente uno spazio dove sia possibile scrivere il codice CER, il nome del dipartimento/laboratorio produttore, e la data di confezionamento.

I sacchi in plastica devono essere:

- monouso e collocati all'interno dei contenitori esterni, saldati sul fondo dei contenitori in polipropilene alveolare;
- impermeabili, a perdere, e aventi caratteristiche di resistenza conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;



- di dimensioni adeguate a quelle dei contenitori esterni (di altezza tale da raggiungere il fondo del contenitore esterno e tali da poter essere fermati ripiegandoli sui bordi degli stessi contenitori in cui vengono inseriti);
- di spessore non inferiore a 80 micron;
- dotati di una fascetta in materiale resistente alla trazione, o altro dispositivo di chiusura, che ne consenta la chiusura e ne garantisca la tenuta stagna per i liquidi;
- costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata), che non produca sostanze tossiche per l'ambiente con la combustione, durante l'incenerimento;
- di colore giallo, privi di trasparenze, e riportare, all'esterno, le sotto indicate indicazioni leggibili e ben visibili, di colore nero:
 - **“RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO”**
 - **Simbolo del rischio biologico.**

3.c) CONTENITORI RIGIDI PER RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E/O PUNGENTI:

I contenitori dovranno essere:

- di polipropilene rigido e resistente ai fluidi ed ai solventi, resistenti all'urto ed alle movimentazioni, impermeabili da parte di oggetti acuminati e taglienti, con base stabile, impilabili (preferibilmente a base quadrata);
- essere di dimensioni tali da poter consentire il loro stoccaggio nei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo utilizzati (indicativamente 1, 3 e 5 litri);
- essere dotati di coperchio non rimovibile (chiusura parziale e definitiva), con meccanismo di chiusura resistente alla apertura manuale atto ad impedire la fuoriuscita del contenuto;
- avere caratteristiche/accorgimenti di sicurezza per l'operatore atti ad impedire la puntura accidentale durante l'eliminazione dei taglienti/pungenti e la fuoriuscita del contenuto in caso di capovolgimento del contenitore;
- essere provvisti di un dispositivo per rimuovere in modo passivo gli aghi dalle siringhe e tale da evitare che gli aghi rimangano agganciati o impigliati durante il loro disinserimento;
- non emettere gas nocivi durante la fase di incenerimento.

I contenitori dovranno riportare, all'esterno, **una serigrafia a norma di legge**, riportante le seguenti indicazioni leggibili:

- **“RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI”**
- **Simbolo del rischio biologico.**

3.d) CONTENITORI PER LIQUIDI DI COLTURE CELLULARI

I contenitori dovranno essere:

- contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri). Devono essere corredati, in caso di necessità e su richiesta, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di



connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto), conformi ed omologati, ove richiesto, alle normative sul trasposto delle merci pericolosi (ADR).

- etichettati e/o serigrafati, a cura dell'Appaltatore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportata la dicitura "Università di Verona", e dovrà essere possibile scrivere il codice CER, la descrizione del rifiuto, il nome del dipartimento/laboratorio produttore, n° ONU.

4.1) CONTENITORI PER LETTIERE DA STABULARIO (*segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti, ecc. non potenzialmente infetti*)

I contenitori dovranno essere:

- monouso, in cartone ondulato, con volumetria indicativamente di 60 litri;
- dotati di chiusura mediante incastro stabile, a tenuta per tutta la durata del trasporto, con comoda manualità esterna;
- dotati di **SACCO** preinserito o incollato internamente, di dimensione adeguata al volume del contenitore esterno, di colore bianco e privo di trasparenze (esternamente a sacco chiuso non deve vedersi il contenuto).
- Il sacco dovrà essere dotato di fascetta per la chiusura e riportare, all'esterno, le sotto indicate indicazioni leggibili e ben visibili di colore nero:
"RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI"
CER 180203
- serigrafati all'esterno con le seguenti indicazioni, indelebili, leggibili e ben visibili:
UNIVERSITA' DI VERONA
CIRSAL
RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI
CER 180203
DATA _____

Tabella contenitori - Stima delle tipologie e dei quantitativi.

Descrizione	Rif.	Tipologia	Capacità in litri	Quantità stimata triennio
Contenitori per reflui di processi chimici di varia natura, per soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico e per oli esauriti	1.1	Tanica PEHD – bianca	5	1.800
	1.2	Tanica PEHD – bianca	10	510
	1.3	Tanica PEHD – bianca	20	60
Contenitori per rifiuti solidi di processi chimici di varia natura e per il reagentario scaduto o inutilizzato	2.a.1	Contenitore PEHD – colore blu	40	300
	2.a.2	Contenitore PEHD – colore blu	60	600
	2.b	Big Bag	1000	18



	2.c.1	Fusto in PEHD HMW con cravatta – colore blu	30	90
	2.c.2	Fusto in PEHD HMW con cravatta – colore blu	60	120
	2.d	Fusto metallico cilindrico	200	6
	2.e	Vermiculite	50	120
Contenitori per rifiuti sanitari e carcasse animali	3.a.1	Contenitore in polipropilene alveolare con sacco interno - colore nero	20	180
	3.a.2	Contenitore in polipropilene alveolare con sacco interno - colore nero	40	1.200
	3.a.3	Contenitore in polipropilene alveolare con sacco interno - colore nero	60	3.600
	3.b.1	Contenitore rigido monouso con sacco interno - colore nero	40	1.800
	3.b.2	Contenitore rigido monouso con sacco interno - colore nero	60	2.400
	3.c.1	Contenitore - PP (per pungenti e taglienti)	1	150
	3.c.2	Contenitore - PP (per pungenti e taglienti)	3	810
	3.c.3	Contenitore - PP (per pungenti e taglienti)	5	600
	3.d	Tanica PEHD – bianca	5	300
Contenitori per lettiere	4.1	Scatola di cartone con sacco interno	60	11.100

Con riferimento alle suddette quantità stimate, si precisa che:

- **si tratta di un quantitativo puramente indicativo;**
- **non costituisce, per l'Appaltatore, un minimo contrattuale garantito.**

L'Appaltatore è tenuto a rifornire l'Università dei contenitori necessari secondo indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione dell'Appalto, e i contenitori dovranno essere consegnati, presso ogni sede, nelle zone indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'Appaltatore non potrà rifornire contenitori con caratteristiche differenti da quelle sopra riportate, e da quelle offerte in sede di gara (con campionatura e schede tecniche). Nel caso si presentasse la necessità di fornire contenitori con caratteristiche diverse, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione scritta alla stazione appaltante, pena l'applicazione delle penali come riportato nel capitolato amministrativo.



ART. 13 -INTERVENTI DI PRELIEVO

Di seguito è riportata la stima del numero di interventi previsti nel triennio:

Descrizione	Unità locali	N° interventi stimati/anno	N° interventi stimati per il triennio	Note
TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PREVALENTEMENTE DI ORIGINE CHIMICA	1 – 2 - 3	03	09	Il ritiro sulle UU.LL. 1 – 2 – 3 viene effettuato contestualmente, in quanto le UU.LL. sono limitrofe, quindi il ritiro effettuato nella stessa data presso queste UU.LL. viene considerato 1 unico trasporto
	4	02	06	Interventi su chiamata
	7	02	06	Interventi su chiamata
TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI, DI NATURA SANITARIA (CER 180103* - CER 180202*)	1 – 2 - 3	24	72	Il ritiro sulle UU.LL. 1 – 2 – 3 viene effettuato contestualmente, in quanto le UU.LL. sono limitrofe; sono previsti 2 ritiri/mese, considerando 1 unico trasporto il ritiro effettuato nella stessa data nelle tre UU.LL.. I rifiuti speciali potenzialmente infettivi di origine animale (CER 180202*) devono essere ritirati solo presso le UU.LL. 1 e 3.
	4	04	12	Interventi su chiamata
	5	02	06	Interventi su chiamata
	6	02	06	Interventi su chiamata
TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, DI NATURA SANITARIA (CER 180203)	1 - 3	80	240	I rifiuti speciali non pericolosi di origine animale (CER 180203) devono essere ritirati solo presso le UU.LL. 1 e 3; il ritiro è contestuale, in quanto UU.LL. limitrofe, e viene effettuato anche contestualmente al ritiro dei rifiuti speciali pericolosi di natura sanitaria, presso le UU.LL. 1 – 2 – 3. Sono previsti 2 ritiri/settimana, pertanto il n° di ritiri annuali è 80, in quanto dai 104 ritiri bisettimanali bisogna sottrarre i 24 ritiri contestuali al ritiro dei rifiuti speciali pericolosi di natura sanitaria, presso le UU.LL. 1 – 2 – 3



Totale ritiri stimati, nel triennio:

- 21 ritiri di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica;
- 96 ritiri di rifiuti speciali, pericolosi, di natura sanitaria (CER 180103* - CER 180202*), di cui 88 nella provincia di Verona e 6 nella Provincia di Trento
- 240 ritiri di speciali, non pericolosi, di natura sanitaria (CER 180203)

Con riferimento al numero di interventi stimati, si precisa che:

- **si tratta di un numero di interventi puramente indicativo;**
- **non costituisce, per l'Appaltatore, un minimo contrattuale garantito.**

ART. 14 -SISTEMA DI PESATURA

L'Appaltatore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti, per la rilevazione del peso presso tutte le Unità Locali descritte all'art. 10 del presente Capitolato. La fornitura, manutenzione ed utilizzo delle apparecchiature necessarie a tale scopo è a carico dell'Appaltatore; il tutto affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

Fermo restando i requisiti minimi sotto riportati, per la pesatura dei rifiuti l'Appaltatore dovrà attenersi alle soluzioni tecniche offerte in sede di gara.

Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che:

- i sistemi di pesatura siano tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, l'Appaltatore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura dovrà in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- al termine della pesatura, e prima dell'effettuazione del trasporto, deve essere prodotta in automatico, una registrazione della pesatura (bindello di pesata), che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione dei rifiuti. Il bindello di pesata deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'Unità Locale;
 - peso dei contenitori pieni di ciascuna tipologia di rifiuto raccolto;
 - indicazione del CER relativo ai rifiuti pesati;
 - numero di contenitori di ciascuna tipologia di rifiuto raccolto;
 - data e orario dell'operazione di carico/scarico.



ART. 15 -TRASPORTO

Per quanto riguarda le modalità di raccolta, movimentazione, carico, trasporto e stoccaggio, si specifica quanto segue:

- a) l'Appaltatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti presso il Deposito Temporaneo dei rifiuti di ogni unità locale;
- b) il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni all'Università devono essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione;
- c) l'Appaltatore sarà individuato come "caricatore" ai sensi del D.Lgs. n. 286/2005 e successiva modifica con D.Lgs n.146/2020, assumendo la responsabilità tanto della sistemazione delle merci sul veicolo, quanto del rispetto delle norme in materia di massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.. Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti;
- d) il ritiro deve essere effettuato dall'Appaltatore utilizzando i propri automezzi autorizzati e relativi ausili (pianali, "transpallet", carrelli elevatori, ecc.) nonché con un numero di operatori adeguato rispetto alla specifica richiesta di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- e) l'Appaltatore deve garantire il recupero, il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti speciali raccolti, nel rispetto della normativa vigente al momento dello svolgimento del servizio, utilizzando mezzi autorizzati idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati, e di dimensioni adeguate, tenendo conto dell'accessibilità delle singole Unità Locali e delle richieste di smaltimento;
- f) qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc.), l'Appaltatore deve avvisare immediatamente il Direttore dell'esecuzione dell'Appalto, e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata. L'Appaltatore, per le attività di cui al presente paragrafo, dovrà seguire le procedure di emergenza proposte in sede di gara;
- g) l'Appaltatore, dovrà provvedere a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, copia della carta di circolazione di ogni veicolo, documentazione di collaudo e revisione di cassoni e scarabilli, copia delle patenti di guida e CFP (ADR) di ogni autista, assicurando il tempestivo aggiornamento in caso di revisione. Eventuali modifiche od integrazioni su eventuali mezzi o personale da impiegare per svolgere il servizio, durante il periodo di affidamento, dovranno essere anticipatamente comunicati per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto;[DB1]
- h) qualora si riscontrasse, durante lo svolgimento del servizio nel periodo di affidamento, l'utilizzo di personale o di automezzi non in elenco, questi saranno allontanati e l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli con altri presenti nell'elenco;
- i) è fatto divieto di trasportare sullo stesso automezzo rifiuti tra loro incompatibili o in violazione di norme di legge o regolamenti;
- j) l'Appaltatore dovrà avere sempre a disposizione un automezzo autorizzato per effettuare viaggi straordinari in casi di emergenza;
- k) la pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere effettuate secondo quanto proposto in sede di offerta;



- l) il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero, deve concludersi entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Dovranno essere rispettati i tempi e i modi di svolgimento delle operazioni proposti in sede di gara;
- m) nel caso in cui l'Appaltatore intenda avvalersi della **pratica di trasbordo** di rifiuti, di cui all'art.193, c. 12, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicarlo prima dell'avvio del servizio, documentando le esigenze di trasporto. Si specifica che il personale e i mezzi su cui i rifiuti dell'Università sono trasbordati devono essere compresi nell'elenco di cui al successivo art. 19 lettera a). Nel caso in cui il trasbordo sia reso, invece, necessario da imprevisti tecnici (es. rottura del mezzo), l'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore dell'esecuzione del contratto la necessità di trasbordo, e a inviargli, per posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it e in cc all'indirizzo servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it, entro e non oltre 10 giorni lavorativi, una relazione scritta riportante le motivazioni del trasbordo, i relativi documenti giustificativi, e, se non compresi negli elenchi di cui all'art. 19, anche i nominativi del personale e la targa del mezzo che ha effettuato il trasporto post-trasbordo, completi delle relative autorizzazioni.

ART. 16- SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

Il servizio di smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese dell'Appaltatore, presso impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con l'Appaltatore, debitamente attrezzati ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, pena la risoluzione immediata del contratto.

Deve essere fornita all'Università l'autorizzazione all'esercizio degli impianti utilizzati. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto d'appalto, all'Appaltatore scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali, ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di smaltimento di rifiuti speciali, è fatto obbligo allo stesso, di far pervenire, entro quindici giorni dalla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni, al fine di esonerare l'Università da ogni responsabilità. Non dovranno assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti, il carico dei rifiuti venisse dirottato presso impianti non autorizzati.

L'Appaltatore deve inoltre garantire:

- la disponibilità di almeno n. 2 (due) impianti autorizzati, la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara per ciascuna tipologia di rifiuto, per il recupero/messa in riserva o per lo smaltimento/deposito preliminare per ogni tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto;
- la puntualità del servizio, anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.



L'Appaltatore deve comunicare al Direttore dell'esecuzione:

- gli impianti di smaltimento o recupero cui i rifiuti sono destinati e relativi estremi delle autorizzazioni;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (una delle operazioni indicate dai codici D13, D14, D15, R12, R13), l'Appaltatore deve fornire anche le informazioni relative alla destinazione finale;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture dell'Università siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento, e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

ART. 17 -SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE

In attesa di nuovi decreti attuativi per l'entrata in vigore del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (Ren o Rentri), previsti dall'art. 188-bis del D.lgs. 116/2020, l'Appaltatore del servizio deve:

- fornire e compilare, riportando precisamente le informazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto nella richiesta di smaltimento, all'atto del ritiro di ogni partita di contenitori di rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), da prodursi in quattro esemplari. Tale formulario deve riportare i contenuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. per consentire all'Università, nella sua qualità di produttore, di assolvere ai propri obblighi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 188). Il formulario dovrà essere redatto attenendosi scrupolosamente alle informazioni inviate, con particolare riferimento all'attribuzione del codice CER e delle caratteristiche di pericolo HP, alla classificazione ADR e allo stato fisico. All'atto del ritiro dei rifiuti, detto FIR sarà datato e firmato dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto o dal delegato alle operazioni individuato dall'Università, e controfirmato dal trasportatore. Nessun rifiuto potrà essere ritirato dall'Appaltatore in mancanza del corrispondente FIR. La mancata restituzione del formulario, debitamente controfirmato dal Responsabile degli impianti di destinazione (quarta copia), entro i termini di legge, comporterà l'automatica sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture esigibili e non esigibili e successivamente pervenute, fatta salva la facoltà di risoluzione contrattuale^[SC2]. La mancata restituzione della quarta copia del formulario entro i termini di legge, comporterà, altresì, la denuncia da parte dell'Università presso le autorità competenti, ai sensi dell'art. 188, co.3, lett.b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Secondo la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è consentito al trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore tramite:
 - PEC con firma digitale della copia informatica del documento analogico, o in alternativa
 - PEC senza firma digitale della copia informatica, seguita dalla trasmissione tradizionale dell'esemplare cartaceo, o
 - PEC senza firma digitale del file, con obbligo per il trasportatore di conservare la quarta copia su carta.

La PEC deve essere inviata all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it e in c.c. all'indirizzo servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it.



Nel caso in cui l'Appaltatore decida di trasmettere le quarte copie cartacee dei FIR all'Università, queste devono essere spedite, indipendentemente dall'UL di riferimento, al seguente indirizzo:

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
UNIVERSITA' DI VERONA
Strada Le Grazie, 8
37134 Verona (VR)

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere, senza alcun onere per l'Università, almeno entro il mese di febbraio, i dati relativi all'anno precedente, per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio.

I dati devono essere trasmessi su supporto informatico, e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- Stato fisico;
- Destinazione del rifiuto (ove previsto);
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

L'Appaltatore si impegna a supportare l'Università in tutte le attività di verifica e controllo, inerenti ai dati sopra riportati.

ART. 18 -GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'Appaltatore deve garantire l'immediato svuotamento, al massimo entro 24 ore (anche nei giorni festivi), dei depositi temporanei degli insediamenti universitari, qualora i medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da un'emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanza chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas).

ART. 19 -ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Il contraente dovrà ottemperare ai seguenti adempimenti:

- a. trasmettere all'Università, prima dell'inizio del servizio, l'elenco e le autorizzazioni rilasciate dall'ente competente relative a:
 - automezzi e relativi CER autorizzati;
 - nominativi dei conducenti dei mezzi ed eventuale CFP;
 - impianti di destinazione presso i quali potranno essere conferiti i rifiuti ritirati presso l'Ateneo di Verona, e relativi CER autorizzati.

L'Appaltatore si impegna a comunicare qualsiasi variazione negli elenchi o nelle autorizzazioni di cui sopra.

- b. concordare con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto il programma di esecuzione del servizio e, quindi, impegnarsi a rispettarlo nelle date e negli orari;



- c. nel caso di motivata e giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, darne immediata comunicazione all'Università, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all'esecuzione del servizio;
- d. consegnare i contenitori come da richiesta, e ritirare, subordinatamente alla vigente normativa e secondo il concordato programma, i contenitori pieni predisposti negli appositi depositi temporanei, completando, contestualmente, la relativa documentazione prevista per legge (FIR);
- e. trasmettere all'Università la quarta copia dei formulari entro i termini di legge;
- f. conferire i rifiuti, a propria cura e con piena assunzione di responsabilità, esclusivamente presso impianti di destinazione muniti di autorizzazione in corso di validità, rilasciata dall'Ente competente per territorio ai sensi degli artt. 208 - 210 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per il trattamento/recupero/smaltimento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti;
- g. garantire la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di guasti riportati dai mezzi di trasporto, o nel caso di chiusura e/o fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio, recupero o smaltimento finale, provvedendo, a propria totale cura e a proprie spese, e quindi senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo, ovvero al trasferimento ad altro impianto autorizzato, dandone preventiva comunicazione all'Università e trasmettendo i documenti previsti per legge;
- h. effettuare analisi chimico-fisiche dei rifiuti secondo quanto descritto all'art. 11 del presente Capitolato;
- i. comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali modifiche o aggiornamenti normativi in materia, che implicino modifiche delle modalità di esecuzione del servizio. Eventuali nuovi adempimenti saranno concertati con l'Università;
- j. informare repentinamente il Servizio Prevenzione e Protezione in caso di sciopero del personale addetto al servizio. In tal caso, provvedere al ritiro dei rifiuti il giorno successivo non festivo;
- k. comunicare all'Università, senza ritardo, il verificarsi della revoca, della decadenza oppure dell'annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti Autorità amministrative.

ART. 20 -CONTINUITA' NEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza; in nessun caso potrà sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere sempre assicurato. È fatta salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 31, oltre che l'addebito del maggior danno, qualora l'Università fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.

Qualora, nel corso del contratto, si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Università, nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 21 -PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà risultare in regola con l'ottemperanza alle norme della legge 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto dovrà risultare regolarmente assunto dall'Appaltatore e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva, la quale dovrà presentare la documentazione comprovante la regolare assunzione del personale impiegato.



L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto l'elenco di tutto il personale dipendente dedicato al presente appalto. Ogni variazione del personale impiegato, anche se impiegato parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quello addetto ai lavori, dovrà essere comunicata all'Università prima che il personale non compreso nell'elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale utilizzato dall'Appaltatore, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi cui è adibito:

- se straniero, dovrà comprendere ed esprimersi in italiano corrente;
- dovrà avere tesserino di riconoscimento ben visibile completo di fotografia in conformità all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed avere l'idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente (gli eventuali controlli sanitari sono a carico dell'Appaltatore);
- dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità;
- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- dovrà essere in possesso del certificato di formazione per i conducenti di veicoli trasportanti merci pericolose (conforme al cap. 8.2 dell'accordo ADR);
- dovrà segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio tramite il proprio referente responsabile del servizio;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto, al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Università, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento del servizio. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al funzionario dell'Università referente per l'appalto;
- dovrà lasciare immediatamente i locali universitari al termine del servizio.

L'Università si riserva di segnalare le proprie eventuali rimozioni in ordine alla qualità dei servizi resi e/o alla condotta del personale dell'Appaltatore, affinché siano adottati i necessari provvedimenti. In ogni caso, per il personale impiegato che non si attenga ai requisiti o ad un comportamento corretto come sopra esposto, o non sia in grado di provvedere all'espletamento dei propri compiti, potrà essere richiesta la sostituzione, senza riserva alcuna da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sopporta integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione o specializzazione professionale necessari al fine della migliore esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore assume integralmente su di sé il rischio di malattie ed infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispondere dell'opera e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Potrà altresì essere richiesta l'esibizione delle eventuali certificazioni amministrative necessarie allo svolgimento dei servizi e della documentazione relativa agli adempimenti previdenziali e fiscali, ivi



compresi quelli attinenti alla regolare tenuta dei libri paga e matricola e ad ogni altro obbligo cui per legge esso è tenuto, nei confronti dei propri dipendenti ed eventuali sostituzioni.

ART. 22 -RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Università di Verona è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi e pertanto resta inteso che l'Università rimarrà del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore e il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore si obbliga nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, a garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali e locali applicabili alla categoria inerente all'appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi stessi; si obbliga, altresì, ad adempiere tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore deve garantire il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e degli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non adempia l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avere titolo al risarcimento dei danni.

ART. 23 -OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- verificare che ogni unità locale riporti, sull'etichetta, i propri estremi identificativi, il codice C.E.R. del rifiuto, l'eventuale numero O.N.U., la data di chiusura del collo e che siano presenti le opportune etichette/iscrizioni previste dalla norma ADR;
- gestire i depositi temporanei dei rifiuti speciali;
- attenersi alle prescrizioni tecniche concordate con l'Appaltatore;
- confezionare correttamente i rifiuti prodotti;
- ai fini del prelievo e dello smaltimento dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio, sottoporre preventivamente l'elenco all'approvazione dell'Appaltatore;
- verificare e sottoscrivere, al momento del prelievo, il FIR emesso dall'Appaltatore;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico;
- individuare, di concerto con l'Appaltatore, le corrette procedure di confezionamento e conferimento delle singole tipologie di rifiuti speciali.



ART. 24 -DIVIETO CESSIONE APPALTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere tutto od in parte i servizi oggetto del presente appalto ad altra impresa.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Università, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, l'Università potrà, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto con specifico provvedimento previa verifica in capo ai subappaltatori dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei medesimi requisiti di idoneità professionale, di carattere tecnico ed economico indicati nella documentazione di gara in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, senza la preventiva prescritta autorizzazione dell'ente appaltante. Il subappalto non autorizzato può costituire motivo di risoluzione del contratto e far sorgere il diritto per l'Università ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle prestazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'esecuzione relativamente ai predetti nominativi.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni di legge nonché quelle previste nei documenti di gara.

ART. 25 -CAUZIONE

Al momento della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione calcolata ai sensi all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dell'appalto, la cauzione dovrà essere adeguata su richiesta della parte interessata.



La cauzione dovrà essere costituita con le modalità richiamate dal citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'esecuzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Università.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 26 -ASSICURAZIONI

L'Università non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone od a cose, tanto dell'Università che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine è a carico dell'Appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo dell'appalto e ritenuti sufficienti dal committente:

- una assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o comunque in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dei servizi non inferiore ad Euro 2.500.000,00= (duemilioni cinquecentomila/00);
- polizza assicurativa contro i danni ambientali per un ammontare non inferiore ad € 5.000.000,00= (cinque milioni /00), considerata la particolare natura dell'appalto e a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti all'interno dell'Università.

Entrambe le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti condizioni:

- *“In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2^ del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione”*
- *“Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo: diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”.*

La relativa quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal funzionario universitario responsabile del contratto, alla presenza del legale rappresentante dell'Appaltatore o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.



A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di intervenire.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

ART. 27 -RESPONSABILITA' DELL'APPALTO

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce, comunque, la responsabilità.

L'Appaltatore ed il relativo personale devono uniformarsi ai regolamenti interni dell'Università e a tutte le disposizioni di servizio dalla stessa emanate per il buon andamento dell'attività aziendale.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano.

Nella gestione del servizio, dovranno mettersi in pratica tutti quei mezzi e provvedimenti atti a prevenire disgrazie, incendi, scoppi e danni in genere e, in ogni caso, l'Appaltatore si dichiarerà assolutamente responsabile, tanto in via civile che penale, nel più largo senso di legge, levando da ogni spesa e responsabilità l'Università.

ART. 28 -SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare unitamente alle vigenti norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne.

I rischi presenti nell'Università degli Studi di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1 della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione di tale allegato.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, se ritenuto necessario, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con



l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Tra questi dovranno essere conteggiati anche i costi per fornire ai propri dipendenti i dispositivi anti-Covid previsti dalle normative.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP, del Preposto, (secondo D.Lgs. 81/2008 art.26 comma 8) e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente Capitolato.

Nel D.U.V.R.I. ricognitivo sono riportate, nella sezione adempimenti, le richieste sugli aspetti relativi alla sicurezza che la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ateneo preliminarmente alla riunione di coordinamento.

ART. 29 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 comunicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 30 -COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Università riconosce all'Appaltatore i prezzi dallo stesso offerti in sede di gara sulla base degli effettivi quantitativi di rifiuti, raccolti e smaltiti del numero degli interventi di prelievo effettuati, e dei contenitori consegnati.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente in modalità elettronica e riferite alle attività realizzate nel mese di riferimento, per ogni Unità Locale, separando i servizi di smaltimento, di trasporto, e di approvvigionamento dei contenitori. Esse saranno pagate nei termini di legge, subordinatamente a:

- accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, del regolare prestatto servizio, con verifica di uno scostamento massimo del 10% del peso rilevato al momento del prelievo dei rifiuti, rispetto a quanto riportato nelle quarte copie dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti, debitamente controfirmate dal Responsabile degli impianti di destinazione;



- verifica, da parte dell'Università, del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente;
- corretto adempimento delle procedure amministrative previste dalla normativa in vigore e successivi aggiornamenti, per quanto di competenza del trasportatore e/o del destinatario.

In caso di contestazione, e fino alla risoluzione della stessa, l'Università si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Nella liquidazione delle fatture, si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di servizi non compresi in contratto, i prezzi da fissarsi dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'Università.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare si richiama quanto previsto dagli artt. 4, 5, 5-bis e 6 in tema di applicazione di contratto collettivo nazionale e territoriale, di inadempienza contributiva risultante dal DURC, di ritenuta dello 0,50 per cento, di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale.

Le ritenute di cui al comma 5-bis del citato art. 30, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'Università della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

ART. 31 -ADEMPIMENTI – PENALITÀ

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di Verona a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali che, a seguito di diffida anche solo in forma verbale, si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università potrà applicare, dandone comunicazione per iscritto a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti penali, nell'eventuale accertamento di inadempienze nell'esecuzione del servizio come di seguito specificato.

- Forniture essenziali allo svolgimento del servizio

Le forniture di cui all'art. 12 del Capitolato dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione dell'appalto entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Scaduto il quinto giorno dalla data di inoltro della richiesta di consegna delle suddette forniture, potrà essere applicata la penale pecuniaria dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario, dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l'Università potrà provvedere, previa diffida ad adempiere nel termine di 3 (tre) giorni dalla messa in mora, ricorrendo ad altra Impresa ed addebitando le relative spese al contraente, mediante trattenuta equivalente sulle fatture in pagamento.

- Contenitori non a norma o non conformi alla richiesta

Ciascuna fornitura di contenitori non omologati, laddove previsti, determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00 per ogni tipologia, oltre alla restituzione a carico dell'Appaltatore dei contenitori stessi.

Qualora l'Appaltatore fornisca contenitori diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dall'Ente e previsti dall'art. 12 del Capitolato, se non precedentemente concordato con il Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, potrà essere applicata la penale pecuniaria di € 250,00 per ciascuna tipologia non



conforme, fatta salva la restituzione a carico dell'Appaltatore dei contenitori stessi. Per la ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), verrà applicata la penale pecuniaria pari a € 1.000,00 al giorno, sino alla sostituzione;

Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati, verrà applicata la penale pecuniaria dell'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno sino alla sostituzione.

- Servizio di prelievo programmato

L'Aggiudicatario deve garantire il prelievo in base al programma concordato con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto del programma potrà comportare l'applicazione di una penale pecuniaria dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, a meno che l'Appaltatore non dimostri che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore. In tal caso l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione, nonché effettuare il prelievo nei due giorni lavorativi successivi. Qualora l'Appaltatore non ottemperi al nuovo termine, verrà applicata una ulteriore penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- Per il servizio di prelievo su chiamata i termini di effettuazione e le penalità sono i seguenti:

- *entro otto giorni lavorativi* dalla richiesta di prelievo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica.

Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- *entro cinque giorni lavorativi* dalla richiesta di prelievo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di natura sanitaria.

Trascorso detto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- *entro due giorni lavorativi* dalla richiesta di prelievo inoltrata, quando un imprevisto aumento della produzione di rifiuti renda insufficiente il prelievo programmato.

Trascorso detto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- Per l'approvazione degli elenchi dei reagenti e solventi obsoleti di laboratorio da smaltire il termine e le penalità sono le seguenti:

- *entro 8 giorni lavorativi* dalla richiesta inoltrata tramite e-mail dall'insediamento universitario.

Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dell'1 per mille per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

- Per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche finalizzate alla classificazione dei rifiuti il termine e le penalità sono le seguenti:

- *entro 3 settimane* dalla richiesta di effettuazione di analisi da parte della stazione appaltante.

Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.



- Servizio di pesatura dei rifiuti al momento del prelievo

Nel caso in cui le operazioni di pesatura non siano conformi a quanto indicato nel Capitolato, verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza.

- Invio della quarta copia del FIR

Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata, verrà applicata la penale pecuniaria dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

-- Comunicazione variazione personale impiegato

Nel caso di mancata comunicazione della variazione del personale impiegato nel servizio, potrà essere applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.

ART. 32 -RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Università si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulle cauzioni, sulle ulteriori garanzie assicurative previste dal presente capitolato e sui corrispettivi nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato adempimento a quanto previsto agli artt. 16 e 17 del Capitolato;
- mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela del personale Universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
- cessione totale o parziale del contratto;
- cessione in subappalto senza la preventiva autorizzazione;



- mancata stipulazione delle assicurazioni previste all'art. 26, nonché nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Appaltatore:
 - gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione;
 - ripetuta violazione degli orari di servizio e delle attività previste nel servizio;
 - sospensione o mancata esecuzione dei servizi nei termini indicati al precedente art. 31 "Adempimenti –Penalità", nel caso in cui tale situazione sia ripetuta più di tre volte;
 - gravi violazioni degli obblighi e delle condizioni e delle tutele inerenti il personale dipendente;
 - impiego di personale insufficiente per assicurare la qualità dei servizi;
 - impiego di materiali, attrezzature e mezzi non idonei all'espletamento dei servizi richiesti;
 - violazione delle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali e pericolosi;
 - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'Appaltatore o perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- applicazione a carico dell'Appaltatore di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Nel caso di inadempimento accertato dall'Università, nel concorso delle circostanze sopra specificate e di quelle previste dagli artt. 1453 e segg. C.C. si farà luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida dell'Università ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio, della rifusione dei danni e delle spese.

L'inadempienza e l'infrazione da parte dell'Appaltatore delle condizioni previste dal contratto, dà diritto all'Università di procedere alla rescissione in danno ed all'esecuzione d'ufficio del contratto stesso, fatto salvo il diritto dell'Università di agire nei confronti dell'Appaltatore in opportuna sede.

Se l'Appaltatore dovesse chiedere la risoluzione del contratto, prima del termine dell'appalto e senza giustificati motivi, l'Università, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo e sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggior spesa che possa conseguire dall'assegnazione del lavoro ad un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste ed i danni subiti.

ART. 33 -RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante le procedure sopra indicate, il Foro competente sarà quello di Venezia.

ART. 34 -OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa.

ART. 35 -DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto:



- Bando e disciplinare di gara
- Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale
- DUVRI e allegate schede rischi per la sicurezza
- Offerta, corredata di tutta la documentazione presentata dall'Operatore economico in sede di gara
- Cauzioni e assicurazioni previste
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016 e s.m.i. in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito del presente appalto.

L'informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo, all'indirizzo www.univr.it/privacy.

Allegati capitolato:

D.U.V.R.I. ricognitivo e Schede sicurezza